# REGOLAMENTO (CEE) N. 2073/80 DELLA COMMISSIONE

**del 1° agosto 1980**

**che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai torcioni, strofinacci, anche scamosciati, esclusi quelli a maglia, della categoria di prodotti n. 113 (codice 1130), originari delle Filippine, beneficiarie delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio, del 10 dicembre 1979, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di preferenze tariffaire comunitarie per i prodotti tessili originari di paesi e territori in via di sviluppo [1], in particolare l'articolo 5,

considerando che, in virtù dell'articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario fissato nella colonna 6 del suo allegato B, in corrispondenza dei beneficiari elencati nella colonna 5 del medesimo allegato ; che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione originari di uno o l'altro di detti paesi o territori, non appena raggiunto, a livello comunitario, il massimale in questione ;

considerando che per i torcioni, strofinacci, anche scamosciati, esclusi quelli a maglia, della categoria di prodotti n. 113, il massimale è fissato a una tonnellata ; che, alla data del 4 luglio 1980, le importazioni della Comunità di torcioni, strofinacci, anche scamosciati, esclusi quelli a maglia, della categoria di prodotti n. 113, originari delle Filippine, beneficiarie delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione ; che, tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 2894/79 che prevedono il rispetto di un massimale, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi delle Filippine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

A partire dal 5 agosto 1980, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari delle Filippine :

| Numero di codice | Categoria n. | Voce della tariffa doganale comune | Codice Nimexe 1980 | Designazione delle merci |
|---|---|---|---|---|
| | (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1130 | 113 | 62.05 C | | Altri manufatti confezionati di tessuti, compresi i modelli di vestiti : |
| | | | | C. Torcioni, strofinacci, anche scamosciati, di fibre diverse dalla iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 57.03 o di cocco : |
| | | | 62.05-ex 20 | Torcioni, strofinacci, anche scamosciati, esclusi quelli a maglia |

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

[1] GU n. L 332 del 27. 12. 1979, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 1980.

*Per la Commissione*

Étienne DAVIGNON

*Membro della Commissione*